



Confindustria Federorafi
Federazione Nazionale Orafi Argentieri
Gioiellieri Fabbricanti

STATUTO

**FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI
ARGENTIERI GIOIELLIERI
FABBRICANTI
CONFINDUSTRIA FEDERORAFI**

Luglio 2012

20149 Milano - Via Petitti, 16
Tel. +39 02 58316111 - Fax +39 02 58431625
E-mail: info@federorafi.it - <http://www.federorafi.it>

STATUTO
FEDERAZIONE NAZIONALE
ORAFI ARGENTIERI GIOIELLIERI FABBRICANTI
- CONFINDUSTRIA FEDERORAFI -

Costituzione e scopi

Articolo 1 - Costituzione e sede della Federazione

E' costituita con durata illimitata la Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti.

La Federazione è chiamata in forma abbreviata "CONFINDUSTRIA FEDERORAFI".

La CONFINDUSTRIA FEDERORAFI, con sede legale in Milano, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

La CONFINDUSTRIA FEDERORAFI adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati.

Articolo 2 - Scopi della Federazione

La Federazione, in conformità al ruolo ad essa attribuito nell'ambito del sistema confederale e nel rispetto delle disposizioni emanate in materia di ruoli e prestazioni fra le componenti del sistema, ha per scopi:

- a. promuovere la solidarietà degli imprenditori della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera;
- b. tutelare i legittimi interessi delle imprese della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera in generale e, solidalmente ove occorra, quelli dei singoli Associati;
- c. studiare, patrocinare, promuovere ed attuare quanto può riuscire di utilità e di interesse per le imprese della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera;
- d. occuparsi nell'interesse e per conto dei propri Associati e delle aziende agli stessi aderenti dei problemi inerenti alla produzione orafa-argentiera-gioielliera;
- e. rappresentare la filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società in Italia e all'estero;
- f. collaborare con organismi pubblici e privati aventi affinità di interessi e scopi, nell'intento di favorire il progresso, l'espansione, gli scambi e quant'altro di utilità delle imprese della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera;
- g. svolgere le seguenti funzioni per i propri Associati, direttamente o tramite enti o società esistenti od appositamente costituiti:
 1. organizzare ricerche e studi, dibattiti, convegni e iniziative di formazione, su temi economici e sociali e su istituti e tematiche di interesse generale e specifico;
 2. promuovere la realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;

3. tutelare gli Associati sul piano economico, commerciale, promozionale, tributario e sindacale, stipulando accordi e convenzioni nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;
4. promuovere, tra le imprese associate, una politica solidale e comune in merito all'approvvigionamento della materia prima e alle sue lavorazioni, anche ottenendo licenze collettive di importazione di prodotti di interesse comune, da frazionare tra le imprese associate secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
5. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali e provvedere alla informazione e alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie;
6. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
7. individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare le imprese orafe-argentiere-gioielliere a far crescere la loro competitività in ambito internazionale.

Per la migliore attuazione dei suoi scopi, la Federazione può acquisire, vendere, permutare beni mobili e immobili, titoli, partecipazioni sociali, far parte di società o enti, contrarre mutui e obbligazioni di qualsiasi genere e specie, dare fidejussioni e concedere ipoteca e garanzia di debiti altrui, semprechè si tratti di soggetti, enti o società i cui scopi sociali siano in armonia con gli scopi della Federazione.

Essa, inoltre, può tutelare i propri interessi economici e morali sia agendo in sede politico-amministrativa, sia agendo in sede giudiziaria, civile e penale.

La Federazione potrà aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni di carattere internazionale, comunitario, nazionale e regionale perseguenti i medesimi scopi; potrà accogliere l'adesione di altre realtà imprenditoriali.

Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, la Federazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o alle azioni sottoscritte.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Associati

Articolo 3 - Gli Associati

Gli Associati si distinguono in effettivi e aggregati.

- a) Associati/Soci effettivi
- b) Associati/Soci aggregati

a) Associati/Soci effettivi

Gli Associati/Soci effettivi si distinguono a loro volta in:

- Imprese associate tramite le Associazioni/Organizzazioni iscritte
- Imprese associate direttamente Associati/Soci diretti;
- Imprese associate tramite le Associazioni/Organizzazioni iscritte (Associazioni Associate)

Associati/Soci iscritti tramite accordi interassociativi con Associazioni Territoriali o di gruppi di imprese sempre appartenenti al settore orafico-argentiero-gioielliero.

Alla Federazione possono aderire come Associati/Soci effettivi, nel rispetto delle competenze definite secondo i principi confederali, Associazioni o Sindacati, Artigiani ed Industriali, provinciali o regionali o nazionali, di orafi, argentieri e gioiellieri fabbricanti.

Possono altresì iscriversi gruppi di imprese Artigiane ed Industriali orafa-argentieri-gioiellieri appartenenti ad associazioni orafe argentiere gioielliere provinciali o regionali miste.

Ove manchino Associazioni o Sindacati di Categoria aderenti, l'impresa artigiana o industriale potrà aderire alla Federazione tramite una Organizzazione aderente dallo stesso prescelta.

Dovrà essere cura di dette associazioni o Sindacati accertare che l'impresa iscritta sia in regola con i disposti di legge.

Le Organizzazioni aderenti alla Federazione (Associazioni, Sindacati) godono di piena autonomia per quanto riguarda il proprio sistema elettivo e rappresentativo e nell'espletamento dei propri compiti di natura strettamente locale, non aventi quindi possibilità di riflessi o conseguenze in campo nazionale.

Le Organizzazioni aderenti alla Federazione non possono, pertanto, svolgere azioni, promuovere ed avere incontri con autorità locali o centrali per sollecitare provvedimenti o presentare problemi che direttamente o indirettamente rivestano interesse anche per altre Organizzazioni aderenti senza averne data previa informazione al Consiglio Direttivo della Federazione ed aver ottenuto, dallo stesso, regolare autorizzazione.

Con la richiesta di adesione alla Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti dovranno dichiarare: il numero delle ditte associate, il numero dei dipendenti delle stesse ed i nomi dei componenti i propri Organi Direttivi.

Tali dichiarazioni dovranno essere aggiornate almeno annualmente.

- Associati/Soci diretti (Imprese Associate);

Possono inoltre iscriversi alla Federazione imprese della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera che si trovano nelle seguenti condizioni:

- con sede in località prive di Organizzazioni di Categoria;

- con sede in località ove non esistano Associazioni/Organizzazioni o Sindacati di Categoria iscritti alla Federazione. Eventuali deroghe a questa disposizione dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Associazione/Organizzazione iscritta alla Federazione.

Per costoro, la domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione dei nominativi di due Soci presentatori, iscritti ad Organizzazioni aderenti o diretti e la Federazione può richiedere la presentazione della copia fotostatica della licenza di Pubblica Sicurezza, e, trattandosi di società, copia dell'atto costitutivo.

Le imprese, associate direttamente o tramite le Organizzazioni, devono svolgere la loro attività nel campo della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera.

Gli Associati/Soci effettivi vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

b) Associati/Soci aggregati

Possono aderire come Soci aggregati imprese e/o altre realtà organizzate che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con i Soci effettivi.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare le caratteristiche rappresentative della singola componente.

Le imprese che hanno i requisiti di Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Articolo 4 - Ammissione degli Associati

Le imprese, enti, organizzazioni e persone che desiderano far parte della Federazione devono rivolgere alla stessa apposita domanda, indirizzata al Presidente.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dalla Federazione.

Nel caso delle Organizzazioni/Associazioni territoriali, la domanda deve essere presentata dal Presidente in carica allegando lo Statuto dell'Organizzazione/Associazione e l'elenco delle aziende associate.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso dei Soci diretti, il Consiglio Direttivo può delegare l'accoglimento delle domande di adesione al Presidente o a un Vice-Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo stesso sulle eventuali eccezioni.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo l'impresa o l'Organizzazione può richiedere un riesame della domanda da parte dei Probiviri, non oltre i 15 giorni successivi dalla comunicazione del rigetto. I Probiviri decideranno in modo inappellabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Articolo 5 - Vincoli associativi

La durata del rapporto associativo non può essere inferiore per gli Associati effettivi e aggregati ad un biennio, computato a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui viene accolta la domanda di ammissione.

All'atto dell'ammissione l'Associato effettivo e aggregato si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

Il contributo ordinario all'atto dell'iscrizione viene richiesto nella misura del 50% se la domanda è presentata dopo il 30 giugno.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti degli associati morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora l'associato non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio (30 settembre).

Con le dimissioni i rappresentanti delle imprese/Organizzazioni associate perdono automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 6 - Cessazione della condizione di Associato

La qualità di Associato/Socio si perde:

a) per dimissioni, dal giorno di scadenza del rapporto associativo.

Nel caso di dimissioni per giusta causa che rende oggettivamente improseguibile il rapporto associativo e per dissenso alle modifiche statutarie, dal giorno di ricezione della raccomandata da parte della Federazione;

b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, dal momento della ricezione da parte della Federazione di formale e documentata comunicazione;

c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

d) per espulsione motivata da grave inadempienza o da comportamenti non conformi al presente Statuto e al Codice etico, dalla data della delibera di espulsione.

In ogni caso l'Associato non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma degli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese/Organizzazioni associate perdono automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'impresa/Organizzazione, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

a) nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;

c) nel caso di recesso per giusta causa, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo.

d) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, sino al giorno di ricezione della raccomandata da parte della Federazione.

e) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell'impresa stessa;

f) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;

g) nel caso di espulsione, sino alla data della delibera di espulsione.

Organizzazione della Federazione

Articolo 7 - Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) i Vicepresidenti;
- f) i Proviriviri;
- g) il Collegio dei Revisori contabili;
- h) le Assise.

Assemblea Generale

Articolo 8 - Assemblea Generale - Composizione

L'Assemblea Generale è costituita dagli Associati/Soci effettivi.

Gli Associati/Soci aggregati, su invito del Consiglio Direttivo, possono partecipare senza diritto di voto.

Alle Assemblee Generali partecipano con diritto di voto:

- i delegati delle Organizzazioni aderenti;
- le imprese associate direttamente alla Federazione.

con le seguenti modalità:

- fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;
- dal contributo minimo e fino a 2 volte sarà assegnato un voto aggiuntivo se è stato versato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà;
- da 2 volte il contributo minimo e fino a 4 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione almeno pari alla metà;
- da 4 volte il contributo minimo e fino a 8 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione almeno pari alla metà;
- da 8 volte il contributo minimo e fino a 16 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 50%, o frazione almeno pari alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 75%, o frazione almeno pari alla metà.

Nel calcolo vengono sommate le contribuzioni ordinarie, integrative e straordinarie di competenza dell'esercizio sociale.

Le Organizzazioni aderenti e le imprese per partecipare all'Assemblea devono essere in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che possono essere effettuati fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Per i soci di nuova ammissione vale quanto versato all'atto dell'iscrizione.

Le Organizzazioni e le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Tra le Organizzazioni aderenti non è ammessa delega.

Le imprese direttamente associate possono farsi rappresentare da altra impresa associata e possono rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

Nell'inviare la convocazione la Federazione è tenuta a comunicare all'Organizzazione aderente e all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto.

La ripartizione dei voti tra i Delegati di ciascuna Organizzazione aderente è stabilita da quest'ultima, la quale può decidere che di tutti i voti disponga uno solo dei suoi Delegati. La nomina dei Delegati deve essere tempestivamente comunicata alla Federazione dalle Organizzazioni aderenti. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche le imprese associate tramite l'Organizzazione aderente.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri ed il Direttore.

Articolo 9 - Assemblea Generale - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti gli associati. Trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Articolo 10 - Assemblea Generale - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) eleggere i componenti aggiuntivi del Consiglio Direttivo in un numero non inferiore a due e non superiore a dieci, scegliendoli tra persone di particolare merito o competenza e/o tra i rappresentanti degli Associati diretti (aziende non appartenenti alle Organizzazioni aderenti) quando la somma dei contributi degli Associati diretti equivale o supera il 25% della contribuzione totale della più piccola (in termini di contribuzione) delle Associazioni/Organizzazioni iscritte;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Proviviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) approvare la delibera contributiva anche valutando le indicazioni in materia di contribuzioni pervenute dalle Organizzazioni aderenti;
- i) modificare il presente Statuto;
- j) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Consiglio Direttivo

Articolo 11 - Consiglio Direttivo - Componenti

La Federazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 a 31 componenti.

Sono componenti del Consiglio Direttivo:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti,
- c) l'ultimo Past-President, purché ancora associato.
- d) i componenti del Consiglio nominati dalle Organizzazioni aderenti nelle proprie Assemblee locali in conformità ai propri Statuti. Il numero dei Consiglieri attribuiti a ciascuna Organizzazione aderente sarà comunicato dal Consiglio Direttivo della Federazione e dovrà essere proporzionato ai contributi complessivamente versati.
- e) i componenti eletti dall'Assemblea Generale ordinaria. In questo caso la Commissione di designazione predispose una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea. Ciascun associato potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili. Il numero totale dei seggi da ricoprire sarà calcolato in proporzione ai contributi complessivamente versati dalle imprese direttamente associate.
- f) da 3 a 5 componenti nominati dal Presidente che abbiano requisiti di rilevanza organizzativo-rappresentativa.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria. Essi sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente della Federazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive o a metà delle riunioni nell'anno solare. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo e viene da questo comunicata all'interessato o alla Organizzazione aderente che lo ha eletto.

Rendendosi vacanti cariche di Consiglieri nominati dalla Organizzazione aderente, quest'ultima provvede alla surrogazione.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del mandato restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo - Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può radunarsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

Qualora il Consiglio Direttivo si raduni per videoconferenza, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione di tutti i luoghi collegati e il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione della votazione. La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall'Assemblea;
- d) determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione delle eventuali Sezioni/Gruppi e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni della Federazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- h) nominare la Commissione di designazione;
- i) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- j) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- k) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- l) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- m) adottare le sanzioni;
- n) esaminare e deliberare l'accoglimento delle domande di adesione;
- o) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- p) formulare, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- q) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate anche in relazione all'eventuale inquadramento nelle Sezioni/Gruppi;
- r) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

s) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita della Federazione.

Giunta Esecutiva

Articolo 14 - la Giunta Esecutiva - Componenti

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituita la Giunta Esecutiva che è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dal/dai Vice Presidente/i;
- c) dall'ultimo Past-President;
- d) da un delegato per ogni Associazione/Organizzazione aderente scelto dalla stessa tra i propri membri che compongono il Consiglio Direttivo della Federazione.
- e) da non più di due componenti nominati dal Presidente che abbiano requisiti di rilevanza organizzativo-rappresentativa.
- f) dai componenti eletti dal Consiglio Direttivo in numero non superiore al resto degli altri componenti e con adeguata rappresentanza di tutte le componenti interne su una lista di candidati proposta dal Collegio dei Probiviri in numero superiore ai seggi da ricoprire e da sottoporre al voto dell'Assemblea. Ciascun associato potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

Il mandato della Giunta Esecutiva ha la stessa durata di quello del Consiglio Direttivo.

I componenti della Giunta Esecutiva sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La partecipazione alla Giunta Esecutiva non è delegabile.

Decadono dalla carica i componenti della Giunta Esecutiva che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive o a metà delle riunioni nell'anno solare. La decadenza viene pronunciata dalla Giunta Esecutiva e viene da questa comunicata all'interessato o alla Organizzazione aderente che lo ha eletto o all'Organo associativo che lo ha nominato.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione della votazione. La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto.

La Giunta Esecutiva può radunarsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. Qualora la Giunta Esecutiva si raduni per videoconferenza, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione di tutti i luoghi collegati e la Giunta Esecutiva si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 15 - Giunta Esecutiva - Attribuzioni

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Direttivo;
- d) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- e) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre, ove espressamente previsto dal Direttivo, i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione per la ratifica;
- h) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- i) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Presidente

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica un triennio. Il Presidente può essere riconfermato solo per il triennio successivo alla sua elezione con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti che rappresentino almeno la maggioranza del totale dei voti assembleari e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di designazione, composta di tre componenti, o comunque di un numero di componenti dispari, scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto dello stesso quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio Direttivo individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti, del Comitato di Presidenza e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Vice Presidenti

Articolo 17 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di quattro.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le eventuali deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili ma per non più di un mandato consecutivo.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Probiviri

Articolo 18 - Probiviri

L'Assemblea dell'anno successivo a quella della nomina del Presidente elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Proviviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Revisori contabili

Articolo 19 - Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria dell'anno successivo a quello di elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Disposizioni generali

Articolo 20 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 18 e 19 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Eventuali emolumenti possono essere previsti per i Revisori contabili. Per i Proviviri possono essere previsti dei rimborsi per le spese vive.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, Vice Presidenza e della Giunta Esecutiva è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Assise

Articolo 21 - Assise

Il Presidente della Federazione, d'intesa con il Direttivo, può promuovere e convocare le Assise di tutte le imprese associate per discutere su temi di particolare rilevanza riguardanti le imprese e la Federazione, determinando il luogo delle Assise ed il programma dei lavori.

Direzione

Articolo 22 - Direzione

Il Direttore, sotto l'indirizzo ed il controllo del Presidente, provvede alla gestione e al funzionamento della Federazione.

Il Direttore sovrintende alla struttura operativa della Federazione, ne assicura il funzionamento e ne propone al Consiglio direttivo lo schema.

Il Direttore interviene alle riunioni degli Organi statutari.

Fondo comune

Articolo 23 - Fondo comune - Composizione

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 24 - Fondo comune - Amministrazione

L'amministrazione del fondo comune della Federazione spetta agli Organi associativi secondo le rispettive competenze previste dal presente Statuto.

I singoli atti amministrativi della Federazione relativi all'erogazione delle spese, all'incasso dei fondi e al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente che può delegare il Direttore, anche con firma singola. Possono essere sottoscritti inoltre dal Tesoriere, ove previsto e all'uopo delegato dal Direttivo.

Articolo 25 - Esercizio sociale e prospetti contabili

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Modificazioni statutarie

Articolo 26 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Scioglimento

Articolo 27 - Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Norma di rinvio

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo statuto confederale ed ai relativi regolamenti di attuazione, ai principi generali di Confindustria nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Disposizioni di attuazione e transitorie

Articolo 29 - Disposizioni di attuazione e transitorie

Il presente Statuto entra in vigore il giorno 09 luglio 2012, data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Le nuove disposizioni relative alle modalità elettive e di composizione del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Vice Presidenti e degli altri Organi associativi trovano applicazione alla prima scadenza in cui si deve procedere alla rinnovazione degli Organi.
